



# COMUNE DI SALA BOLOGNESE

PROVINCIA DI BOLOGNA

COPIA

DETERMINAZIONE DELL'AREA: AREA TECNICA

SERVIZIO: SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

<b>OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGERANNO DA PARTE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CONVENZIONATE E DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b>	<i>NR. Progr.</i>	<b>133</b>
	<i>Data</i>	<b>23/03/2010</b>
	<i>Proposta</i>	134
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>IL RESPONSABILE AREA</b>	<b>VISTO DIRIGENZIALE</b>	
li, 23/03/2010 <i>F.to MARIA GRAZIA MURRU</i>	<i>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - 4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.</i>	
	li, 23/03/2010	<b>VICERESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI</b> <i>F.to ROBERTO BRANCHINI</i>

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

---

**IL RESPONSABILE della III Area "Tecnica"**

**RICHIAMATO** il Decreto n. 1/2010 con il quale il Sindaco attribuiva alla sottoscritta le funzioni di Responsabile della 3° Area Tecnica, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 11.02.2010 di approvazione del P.O.G. per l'anno 2010;

**PREMESSO:**

- che nel Comune di Sala Bolognese si svolgono ogni anno numerose sagre e feste campestri organizzate sia dalle associazioni del volontariato convenzionate (Protezione Civile, Incontra la Solidarietà, Pro-Loco) che dall'Amministrazione Comunale;
- che tali manifestazioni ricomprendono al loro interno, a seconda dei casi, varie attività tra le quali si annoverano:
  - ✓ spettacoli musicali o altri intrattenimenti,
  - ✓ fuochi artificiali
  - ✓ preparazione cibi, cottura e somministrazione,
  - ✓ vendite temporanee o di ambulanti;

**DATO ATTO**

che le suddette attività sono regolamentate da varie norme statali, le quali impongono, da parte del Comune, l'obbligo di verifica, prima del rilascio delle autorizzazioni, del rispetto di tutte le misure di sicurezza tese a salvaguardare l'incolumità degli spettatori e dei visitatori, e che attengono in particolare:

- alle modalità di allestimento di tutta l'area deputata ad accogliere la manifestazione in tutto il suo complesso;
- alla certificazione di tutti gli impianti e strutture presenti, sia fisse che temporaneamente allestite e al loro collaudo;
- all'affluenza attesa e alle misure adottate in caso di incendio e di soccorso e alla predisposizione di idonee vie di fuga;
- alla verifica dei requisiti strutturali necessari per le attività di preparazione cibi e somministrazione;

**RICHIAMATE**

In particolare, le seguenti norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 773/1931 (TULPS), che stabiliscono l'obbligo di rilascio di autorizzazione comunale nei seguenti casi:

**Art. 68**

*Senza licenza del Questore (oggi Comune a seguito del D.P.R. 616/77) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione ..*

*Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.*

**Art. 69**

*Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.*

**RICHIAMATO**

inoltre l'art. 80 del già citato TULPS, il quale prescrive che:

*L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.*

**DATO ATTO**

Che per le verifiche prescritte dal suindicato articolo 80 TULPS, occorre seguire le norme stabilite dall'art. 141 del regolamento attuativo del TULPS, approvato con R.D. 635/1940, il quale testualmente recita:

**Art. 141**

*Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:*

## **DETERMINAZIONE NR. 133 DEL 23/03/2010**

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

### **RICHIAMATO**

Il D.M. 19 settembre 2006, avente ad oggetto "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" avente per scopo per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali in cui si esercita attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, compresi quelli rubricati alla lettera l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

### **RICORDATO**

- che questo Comune, con delibera Consiliare n. 87 del 30 novembre 2005, ha approvato il regolamento per il funzionamento e la disciplina dei procedimenti della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento;
- che la Commissione Comunale di Vigilanza di cui alla suindicata delibera consiliare è stata rinnovata con decreto del Sindaco in data 30 luglio 2008;

### **TENUTO CONTO**

Che per consentire alla Commissione di Vigilanza di esprimere un parere preventivo di fattibilità per lo svolgimento delle manifestazioni di cui in premessa è necessaria l'elaborazione di documentazione tecnico-specialistica inerente i diversi settori in cui si estrinseca il dettato normativo della sicurezza, e cioè i settori antincendio, elettrico e statico;

### **ATTESO**

Che in base al principio di separazione delle competenze tra l'organo politico e l'organo tecnico, nonché in base alle norme che regolano i procedimenti amministrativi - quali la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 79 del 27 ottobre 2005 - rientra tra i compiti dell'organo tecnico comunale anche il rilascio delle autorizzazioni, e che allo stesso organo fa capo la responsabilità in ordine al corretto svolgimento del procedimento e alla completa acquisizione della documentazione necessaria secondo legge;

**RICHIAMATO** il regolamento sull'ordinamento generali dei servizi e degli uffici, approvato con deliberazione n. 97/GC del 01.07.99 come integrato e modificato con deliberazione n. 96/GC del 26.07.2007 e n. 45/GC del 10.04.08, approvazione stralcio regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (disciplina per il conferimento degli incarichi a soggetti estranei

## **DETERMINAZIONE NR. 133 DEL 23/03/2010**

all'amministrazione), e succ. modificato con deliberazione n. 7/GC del 22.01.09, modifica all'art. 38 del su citato regolamento;

VISTA la determinazione n. 99 del 25.02.2010, con la quale si stabiliva di espletare una procedura comparativa dei candidati, mediante valutazione dei curricula per individuare quello più idoneo all'attribuzione dell'incarico di collaborazione, dopo aver verificato che, nell'ambito delle strutture organizzative di propria responsabilità, sussiste la carenza oggettiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, di specifiche figure professionali idonee allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico da conferire;

Visto il verbale di valutazione comparativa dei curricula pervenuti, redatto in data 09.03.2010 agli atti,

CONSTATATO che è risultato vincitore della valutazione comparativa l'Ing. Renato Nicoli, nato a nato a Modena il 05.11.1947 legale rappresentante dello studio in Via Marconi n.23 – 40019 Sant'Agata Bolognese , iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 4896/a;

CONSIDERATA l'offerta da parte dell'Ing. Renato Nicoli, che prevede un corrispettivo, pari a € 3.998,81 al lordo della ritenuta d'acconto, per l'assistenza tecnica per la messa a norma delle strutture temporanee in occasione delle manifestazioni che si svolgeranno dal 1° aprile 2010 al 28 febbraio 2011 ;

ACCERTATA la disponibilità di fondi su tale assegnazione,

VISTA la deliberazione n. 134 del 29.12.2009, con la quale nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, sono state approvate le misure organizzative, al fine di evitare ritardi dei pagamenti e tenendo conto delle regole di finanza pubblica sul rispetto del patto di stabilità;

VISTI:

- l'art. 107, comma 3, lett. f) del Testo Unico Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
- l'art. 62 del vigente Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Bilancio 2010, esecutivo;

Dato atto che del presente provvedimento è stata data preventiva informazione all'Assessore alle Attività Produttive, Valentino Bianchini;

### **DETERMINA**

di affidare, per i motivi in premessa, all'Ing Renato Nicoli l'assistenza tecnica per la messa a norma delle strutture temporanee in occasione delle manifestazioni che si svolgeranno dal 1° aprile 2010 al 28 febbraio 2011, alle condizioni indicate nel disciplinare allegato al presente atto, prevedendo a tal fine un compenso pari ad Euro 3.267,00, oltre a maggiorazione per Cassa Nazionale del 2%, pari a euro 65,34, oltre ad IVA 20%, pari a euro 666,47, e così per un totale di euro 3.998,81, al lordo della ritenuta d'acconto calcolata nella misura del 20% sulle competenze (Euro 653,40),

1. di impegnare la somma complessiva di **€ 3.998,81** al Capitolo 11226/251 – Cod. 1110203 "Incarichi diversi – Fiere, Mercati e servizi connessi" del bilancio 2010, esecutivo, che presenta sufficiente disponibilità (**Impegno n. DT133A3**)
2. di stabilire che il suddetto incarico avrà durata dal 1° aprile 2010 al 28 febbraio 2011;
3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione con successivi provvedimenti del Responsabile dell'Area competente, nel termine di 30 (trenta) gg, e a fine mese, data fattura.

***DETERMINAZIONE NR. 133 DEL 23/03/2010***

---

4. di dare disposizione affinché il presente provvedimento di conferimento di incarico, completo del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso previsto per lo stesso, sia pubblicato sul sito web del Comune di Sala Bolognese;
5. di non trasmettere alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo - Regione Emilia Romagna l'atto di conferimento del presente incarico poiché il compenso previsto non supera i 5.000,00 euro;
6. di dare atto che è di competenza della sottoscritta la liquidazione della somma di cui sopra, previa acquisizione di regolare nota ed accertamento della regolarità della prestazione;
7. di perfezionare l'obbligazione giuridica mediante sottoscrizione di disciplinare di incarico, secondo lo schema allegato al presente atto, di cui forma parte sostanziale ed integrante.

Allegato alla determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA PER MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGERANNO DA PARTE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CONVENZIONATE E DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.**

\*\*\*\*\*

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

**TRA**

l'Amministrazione Comunale di Sala Bolognese, (C.F.80014630372 - Part.IVA 00702211202 rappresentata dall'Arch. Maria Grazia Murru, nata a Ortueri il 30.03.1974 la quale agisce in esecuzione della determina n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_/,

**E**

il Dott. ING. Renato Nicoli nato a Modena il 05.11.1947, legale rappresentante dello studio in Via Marconi n.23 – 40019 Sant'Agata Bolognese, (C.F. NCLRNT47S05F257Z – P.IVA 0817061203),

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Comune di Sala Bolognese affida al Dott. ING. Renato Nicoli, che accetta, l'assistenza tecnica per la messa a norma delle strutture in occasioni delle manifestazioni temporanee che si svolgeranno dal 1° aprile al 28 febbraio 2011, comp resa la predisposizione della documentazione tecnica necessaria.

**ART.2 – RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'**

Il responsabile a tutti gli effetti, professionali, civili e penali, dell'attività in oggetto è il Dott. Ing. Nicoli Renato.

**ART.3 – PRESTAZIONI**

per l'espletamento dell'attività in oggetto, relativamente ad ogni manifestazioni l'Ing. Renato Nicoli di concerto col competente Servizio Comunale - dovrà coadiuvare e supportare l'organizzatore della manifestazione e/o evento - tanto se promossa da Associazione convenzionata col Comune, quanto se dal Comune stesso – in tutto l'iter del procedimento.

Pertanto, l'oggetto della prestazione che viene richiesta all'incaricato, comprende:

1. il preventivo contatto in tempo congruo, rispetto all'inizio della manifestazione e alla necessità di rilasciare il provvedimento autorizzativo tenendo conto del tipo di procedimento e verifiche connesse, con l'organizzatore dell'evento ai fini della stesura degli elaborati e individuazione dell'ambito e caratteristiche della manifestazione;
2. assistenza all'organizzatore nella corretta compilazione dell'istanza, previa individuazione a monte del tipo di procedimento interessante la manifestazione (da autorizzare con licenza ex art. 69 oppure ex artt. 68 e 80 del Tulp).;
3. produzione elaborati necessari (planimetrie, lay-out attrezzature etc.) tanto da presentare in allegato all'istanza attivante il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di spettacolo, quanto se da presentare in allegato alla Notifica Sanitaria diretta ad USL nel caso sia presente anche l'attività di somministrazione alimenti e bevande;
4. ai fini delle verifiche di sicurezza e/o agibilità, in relazione al tipo di procedimento autorizzativo che la manifestazione richiede, produzione e/o acquisizione di:
  - quanto previsto dal Titolo IX della Regola Tecnica di cui al D.M. 19 agosto 1996, se la manifestazione rientra in tali caratteristiche; o in alternativa,
  - pur rientrando nelle caratteristiche del Titolo IX, l'istanza può essere accompagnata da relazione del tecnico asseverativa, corredata di opportune dichiarazioni a tal fine.

- ✚ laddove invece la manifestazione per le sue caratteristiche non rientra nel Titolo IX e quindi soggetta al campo di applicazione della Regola Tecnica sopra citata, il professionista incaricato dovrà produrre la relazione tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, 2° comma, sostitutiva di ogni altra documentazione tecnica e, acquisita dal Comune, attestante la sussistenza delle condizioni di agibilità del locale e degli impianti, restando onere del tecnico stesso acquisire direttamente i certificati di corretto montaggio, collaudi, certificati di omologazione, dichiarazioni di conformità degli impianti termici ed elettrici ... etc.). La relazione deve pertanto evidenziare una chiara assunzione di responsabilità da parte del professionista redattore il quale, perciò, non dovrà dire come devono essere fatte le cose per rispettare le norme tecniche, ma attestare che quello che lui ha verificato rispetta le norme tecniche.
  - ✚ qualora la manifestazione sia ritenuta soggetta alla preventiva acquisizione del parere da parte della C.C.V.L.P.S, produzione in tempo utile degli elaborati e documenti a tal fine necessari, e successiva assistenza nella prosecuzione del procedimento, fino alle verifiche finali in sede di sopralluogo, con acquisizione delle relative certificazioni, ai fini del rilascio della licenza
5. La prestazione nelle modalità sopra indicate comprende anche la verifica di agibilità ex art. 80 dell'area ospitante le attrazioni di spettacolo viaggiante (durante il periodo di svolgimento della Fiera), da rilasciarsi al Comune, a montaggio concluso, ai fini del rilascio delle licenze personali intestate ai soggetti che installano l'attrazione.
  6. Il professionista, inoltre, in base alla tipologia, caratteristiche ed entità della manifestazione, valuterà l'eventuale necessità della predisposizione, a sua cura, del documento di gestione della sicurezza, anche ai fini del pronto intervento e/o assistenza sanitaria (Titolo XVIII D.M. 18 agosto 1996).

#### **ART.4 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO**

L'incarico si intende conferito con durata dal 1° aprile 2010 fino al 28 febbraio 2011.

Gli elaborati dovranno essere predisposti di volta in volta secondo i tempi concordati con il Responsabile della 3° Area Tecnica e con il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico.

#### **ART. 5 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il Dott. Ing. Nicoli Renato, si impegna al mantenimento dell'assoluta riservatezza sui lavori oggetto del presente affidamento.

#### **ART.6 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE**

Il compenso per la redazione degli elaborati sopra descritti è di pari ad Euro 3.267,00, oltre a maggiorazione per Cassa Nazionale del 2%, pari a euro 65,34, oltre ad IVA 20%, pari a euro 666,47, **e così per un totale di euro 3.998,81, al lordo della ritenuta d'acconto calcolata nella misura del 20% sulle competenze (Euro 653,40),**

#### **ART.7 – PAGAMENTI-**

L'erogazione delle competenze è stabilito secondo le seguenti scadenze:

- emissione fattura pari a Euro 1.999,41 al lordo della ritenuta d'acconto 20% al 31 agosto 2010; (1/2 della prestazione totale);
- emissione fattura pari a Euro 1.999,41 al lordo della ritenuta d'acconto 20% alla conclusione dell'attività, ovvero al 28 febbraio 2011.

La liquidazione dei suddetti corrispettivi verrà disposta con successivi provvedimenti del Responsabile dell'Area competente, nel termine di 90 (novanta) gg, e a fine mese, data fattura;

#### **ART.8 - CLAUSOLA ARBITRALE**

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'Autorità giurisdizionale competente (Foro competente di Bologna).

**ART.9 - SPESE DI CONVENZIONE**

Le spese relative alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del presente disciplinare e ogni altra inerente e conseguente saranno a carico dell'incaricato. Il presente Disciplinare è da registrare solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 - 2° comma, del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

**ART.10 - ESECUTIVITÀ DEL DISCIPLINARE**

Il presente Disciplinare vincolerà l'incaricato dal momento della firma del presente.

**ART. 11 – PRIVACY**

Ai sensi della legge 675/96 e del successivo D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 le parti convengono che i dati di cui al presente atto saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi della vigente normativa.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

**p. STUDIO TECNICO**  
**Dott. ING. Nicoli Renato**

---

**p. IL COMUNE DI SALA BOLOGNESE**  
**Arch. Maria Grazia Murru**

---